

STATUTO ASSOCIAZIONE %NUOVA PRO LOCO+ SANToANGELO ROMANO

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede

È costituita l'Associazione Turistica %Nuova Pro Loco+ di SantoAngelo Romano con sede legale in piazza Santa Liberata n° 2, CAP 00010 SantoAngelo Romano (RM), di seguito anche denominata Pro Loco.

L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

ARTICOLO 2

Finalità

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche del Comune di SantoAngelo Romano.

Caratteristica fondamentale della Pro Loco è la sua apoliticità.

ARTICOLO 3

Compiti e Obiettivi

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

1. promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
2. organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di SantoAngelo Romano anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
3. contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di SantoAngelo Romano;
4. sviluppa attività di carattere sociale;
5. promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti, lotterie e gestisce circoli nell'ambito di SantoAngelo Romano;

6. organizza manifestazioni ricreative, artistiche, sportive, culturali e di beneficenza.
7. per il raggiungimento degli obiettivi statutari, sviluppa (quando possibile) la sua attività attraverso edizioni e/o pubblicazioni di varia natura.

ARTICOLO 4

Attività dei soci

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ARTICOLO 5

Soci: Diritti e Doveri

I soci si dividono in Sostenitori, Ordinari e Onorari.

Sono soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie possano essere interessati all'attività della Pro Loco.

Sono soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo.

La ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco tramite richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

1. voto purchè in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
2. essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
3. ricevere la tessera della Pro Loco;
4. frequentare i locali della sede sociale;
5. ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

6. ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa e/o da altre Pro Loco U.N.P.L.I.

I soci hanno il dovere di:

1. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
2. versare nei termini (entro l'anno solare) la quota sociale;
3. non operare in concorrenza con le attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

ARTICOLO 6

Organi

Sono organi della Pro Loco:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario;
5. Il Tesoriere;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. Il Collegio dei Probiviri (eventuale)
8. Il Presidente Onorario (eventuale)

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 7

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea:

1. rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
2. ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
3. è composta da tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, purchè siano in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;

4. può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentito un massimo di una delega ad altro socio.

L'assemblea ordinaria:

1. è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
2. delega il Consiglio Direttivo ad ogni decisione su eventuali manifestazioni e/o eventi non prevedibili al momento della stesura del programma annuale;
3. deve essere convocata, entro il mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;
4. deve essere convocata per le elezioni delle cariche sociali almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
5. è indetta con avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata consegnato a mano, a mezzo posta, e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, ed all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
6. è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida in seconda convocazione, (da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti) e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci e deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea straordinaria:

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata consegnato a mano, a mezzo posta, e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo

dei soci e deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi anche in caso di scioglimento.

Dalle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. è formato da un numero dispari, stabilito dall'assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di militanza e in caso di parità il più anziano di età;
2. resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
3. si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei membri;
4. può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
5. è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea;
6. stabilisce la quota annua da versare;
7. elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente;
8. su proposta del presidente, nomina il segretario e il tesoriere dell'associazione, da scegliersi fra i soci della Pro Loco, che non ricoprano cariche nel consiglio direttivo o nel collegio dei revisori;
9. promuove tutte le attività previste dallo Statuto;
10. predispone i programmi delle attività da sottoporre all'assemblea;
11. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
12. predispone l'ordine del giorno per le assemblee e le relative convocazioni;
13. nomina i rappresentanti dell'associazione in seno agli organismi ove tale rappresentanza sia richiesta;
14. redige e sottopone eventualmente all'approvazione dell'assemblea i regolamenti di particolari ed eventuali attività della Pro Loco.
15. del Consiglio direttivo non può far parte alcun membro dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco, o un suo delegato, può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, è valida con qualsiasi sia il numero dei membri intervenuti del Consiglio Direttivo, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Spetta al consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surroga dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Se non vi sono più soci da utilizzare per la surroga, il Consiglio Direttivo si ritiene in carica fino al raggiungimento del numero di sette membri, al di sotto del quale il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente della Pro Loco:

1. è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
2. dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione del nuovo Presidente;
3. ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;

4. può, in caso d'urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ARTICOLO 10

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario:

1. è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Da scegliersi fra i soci non inclusi nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio dei Revisori dei Conti;
2. assiste al Consiglio Direttivo e può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
3. redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
4. è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali;

Il Tesoriere:

1. è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Da scegliersi fra i soci non inclusi nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio dei Revisori dei Conti;
2. annota i movimenti contabili della Pro Loco.
3. assiste al Consiglio Direttivo e può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. è composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
2. è scelto fra i soci ed eletto dall'assemblea con votazione a scrutinio segreto, con scheda diversa da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
3. dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
4. ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'assemblea;
5. può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti. I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Probiviri (eventuale)

Il Collegio dei probiviri:

1. è composto da tre membri, eletti a votazione segreta, ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci;
2. ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

ARTICOLO 13

Il Presidente Onorario (eventuale)

Il Presidente Onorario:

1. può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
2. possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ARTICOLO 14

Patrimonio

Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

1. quote sociali
2. elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti pubblici o privati;
3. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti, occasionali o promozionali anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricola svolte in maniera ausiliare e sussidiaria ma comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
4. contributi privati dei cittadini;

5. eredità, donazioni e legati;
6. da partecipazione a bandi o concorsi erogati da Enti Privati o Pubblici, quali: Comuni, Province, Nazionali e dalla Comunità Europea.

Il catasto dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

ARTICOLO 15

Il Commissario Straordinario

Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta:

1. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
2. su richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
3. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
4. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;

Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve, entro sei mesi, indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

Disposizioni Generali

La Pro Loco:

1. aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I.;
2. non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
3. ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
4. ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi ai fini di utilità sociale.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.